

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

- per **Contraente** : la persona fisica o giuridica che stipula il contratto;
- per **Assicurazione** : il contratto di assicurazione;
- per **Polizza** : il documento che prova l'assicurazione;
- per **Assicurato** : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per **Società** : l'impresa assicuratrice;
- per **Premio** : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per **Sinistro** : la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione;
- per **Indennizzo** : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per **Perdite patrimoniali** : il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacito rinnovo e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Nel caso di suo eventuale rinnovo la garanzia sarà operante ancorché il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza precedente.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 13 – FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche qualora sia stata concessa al Contraente la facoltà di corrisponderlo in più rate anticipate, fermo quanto altro previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
DEGLI ENTI LOCALI ED EQUIPARATI**

Si precisa che le garanzie, di seguito riportate, si intendono operanti esclusivamente per gli iscritti al GS SINDACATO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI.

L'assicurazione di responsabilità civile patrimoniale è prestata per i dipendenti di enti locali della Provincia autonoma di Bolzano e dello Stato (comparto scuola, Amministrazione, uffici tecnici) e per i dipendenti dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano (esclusi i medici).

Si intendono compresi inoltre gli iscritti che prestano servizio presso le Agenzie provinciali/regionali nonché gli iscritti che svolgono una funzione di personale comandato presso società in house.

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali derivanti da colpa grave dell'Assicurato a terzi, nonché per le perdite patrimoniali involontariamente causate all'Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione dall'Assicurato stesso nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (compresa l'attività di Responsabile del procedimento); ai fini di tale estensione la garanzia opera per i danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile, a condizione che gli stessi siano accertati e quantificati dal giudice competente.

La garanzia opera altresì nei casi in cui l'Ente di appartenenza, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa, **ferma l'esclusione del caso di dolo.**

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa alla copertura della Responsabilità civile derivante all'Assicurato per Danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi, allo Stato e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di dipendente pubblico.

Resta comunque esclusa dalle garanzie di cui alla presente polizza l'attività professionale medica.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia

(vedi anche Condizione Aggiuntiva per garanzia postuma)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre dieci anni prima della data di effetto della assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

Agli effetti di quanto disposto agli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto.

Art. 16 - Limiti di indennizzo/Franchigia

L'assicurazione è prestata per ogni aderente assicurato con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro, e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Rimane inoltre convenuto che in nessun caso la Società pagherà importo maggiore di € 2.000.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa e che coinvolgano contemporaneamente la presente ed altre polizze Itas Mutua, quali la polizza dell'Ente ed eventuali altre polizze individuali di amministratori e/odipendenti dell'Ente stesso.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e Stati dell'Unione Europea.

Art. 18 - Vincolo di solidarietà

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato (con esclusione delle eventuali quote di responsabilità attribuibili ad altri soggetti).

Art. 19 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine conlui convivente.

Art. 20 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali:

- a. connesse a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- b. connesse all'assunzione e gestione del personale;
- c. conseguenti ad interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- d. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- e. derivanti da provvedimenti privi di motivazione e/o anche di un solo parere o visto obbligatorio, ove prevista dalla legge;
- f. derivanti da provvedimenti immediatamente eseguibili, se non trasmessi, ove previsto dalla legge, all'organo di controllo nel termine prescritto;
- g. derivanti da dolo;
- h. conseguenti a furto, rapina e incendio;
- i. verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in generi quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale;
- k. derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché da responsabilità volontariamente assunte che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalla legge o regolamenti dell'Ente stesso;
- l. derivanti dall'attività di Consigliere di amministrazione, di Sindaco o Revisore contabile, di Società o Enti aventi natura economica;
- m. derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi che l'Assicurato deve sottoscrivere nell'esercizio della sua attività;
- n. derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.
- o. Derivanti da prestazioni professionali in materie diverse da quelle per le quali è prestata l'assicurazione;
- p. da proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio e le relative pertinenze;
- q. da responsabilità civile Auto derivante da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- r. derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- s. derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;

Restano comunque escluse dalla garanzia le sanzioni fiscali, le multe, le ammende inflitte a qualunque titolo agli Assicurati, all'Ente di appartenenza e ad altri organismi della Pubblica Amministrazione.

Art. 21 - Estensioni di garanzia

- A parziale deroga dell'Art. 20 lett. a), b) e c), la garanzia comprende le perdite patrimoniali derivanti:
 - da provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria, con il limite di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
 - da assunzione e gestione del personale, con il limite di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
 - da interruzione o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, con il limite di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- A parziale deroga dell'Art. 20 lett. h) la garanzia comprende le perdite patrimoniali derivanti da furto, con il limite di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

I limiti sopraindicati si intendono operanti nell'ambito del massimale assicurato in polizza.

Art. 22 - Garanzia Postuma

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo è concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere alla Società, previo pagamento di una annualità di premio aggiuntiva, di potere usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il comportamento colposo che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso.

Tale concessione è estesa anche a tutti i dipendenti in aspettativa per maternità o volontaria per tutte le richieste che potessero pervenire nei 3 anni successivi alla richiesta di aspettativa.

Per tale estensione di garanzia il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società in tale periodo, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La Società si riserva di accettare o meno la richiesta dell'Assicurato.

La presente garanzia cesserà di diritto nel caso in cui l'Assicurato stipuli per gli stessi rischi altre polizze di responsabilità civile.

Art. 23 - Garanzia agli eredi

Fermo le prescrizioni previste dalla legge e fermo restando quant'altro sopra stabilito, si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi per i sinistri verificatisi sempre durante il tempo di validità delle garanzie, di cui l'Assicurato stesso sia responsabile.

Art. 24 - Variazione numero Assicurati / regolazione premio

Il premio annuo lordo per singolo "Iscritto al sindacato" viene fissato in euro 23,00.

Il numero preventivo degli iscritti al sindacato è 1.578 ed il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo indicato nel frontespizio di polizza in € 36.294,00 e corrisponde al premio annuo minimo. Con cadenza annuale, entro il 28/02 di ogni annualità, il Contraente si obbliga a comunicare alla Società il numero degli iscritti al sindacato, e la Società provvederà alla regolazione del premio. Gli importi così conteggiati dovranno essere pagati entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Art. 25 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

PER I RESPONSABILI DI SERVIZI E UFFICI TECNICI, RESPONSABILI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E AD APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE.

A parziale deroga ed integrazione di quanto disposto dalle Norme, relativamente ai Responsabili di servizi e uffici tecnici, Responsabili di progettazione e direzione lavori e ad appartenenti al Corpo Forestale come sotto definiti si applicano le seguenti condizioni aggiuntive:

Definizioni:

- **Rovina totale:** la disintegrazione delle strutture essenziali di un'opera in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità.
- **Rovina parziale:** distacco con conseguente caduta di singoli elementi costruttivi stabilmente incorporati nell'opera, anche se le strutture essenziali di essa non risultino definitivamente compromesse.
- **Grave difetto che incide sulla stabilità dell'opera:** l'alterazione di una parte o della totalità dell'opera che incide sulla struttura e funzionalità della stessa determinando pericolo di rovina totale.
- **Responsabili di servizi e uffici tecnici, Responsabili di progettazione e direzione lavori e ad appartenenti al Corpo Forestale:** qualsiasi Dipendente, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori, e/o esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al Responsabile del Procedimento.

1. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali derivanti da colpa grave, che lo stesso, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, cagiona a terzi nonché all'Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione.

La garanzia opera per i danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile, a condizioni che gli stessi siano accertati e quantificati dal giudice competente con sentenza passata in giudicato.

La garanzia opera altresì nei casi in cui l'Ente di appartenenza, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa, **ferma l'esclusione del caso di dolo.**

2. Estensioni di garanzia

Oltre a quanto previsto dall'art. 14), la garanzia di cui alla presente polizza si intende operante anche per i Sinistri conseguenti a:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal d.lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di attuazione;
- c) attività di Responsabile del Procedimento;
- d) responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
 - 1. "Datore di lavoro" e/o "Dirigente prevenzionistico e/o preposto" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
- e) danni alle opere; limitatamente ai casi di danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo, la garanzia è operante per:
 - 1) rovina totale o parziale delle opere stesse;
 - 2) gravi difetti di parte delle opere destinate a lunga durata che compromettano in modo certo e attuale la stabilità dell'opera.

Tale estensione di garanzia è prestata con il limite di euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 5.000,00 per ogni sinistro.

3. Esclusioni

Oltre a quanto previsto dall'art. 20) "Rischi esclusi dall'Assicurazione", la garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- b) i maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all'Articolo 132, comma 1, lettera e) del D.L. n. 50/2016;
- c) se i lavori progettati e/o diretti non hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli enti preposti salvo i casi di intervento d'urgenza ove il rilascio della necessaria autorizzazione può essere successivo alla data di inizio dell'intervento;
- d) per i danni patrimoniali derivanti al Committente dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- e) per i danni verificatisi in occasione di inondazioni, movimenti tellurici in genere o simili. Si intendono tuttavia compresi i danni derivanti dalla mancata applicazione delle normative speciali per le costruzioni nelle zone sismiche legalmente riconosciute.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DI ITAS MUTUA

ESTRATTO DELLO STATUTO**Art. 1 - Costituzione e Sede**

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 5 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci Sovventori e dei Soci Sovventori Partner, è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione. Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 26 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale. Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti. La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie. La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma). Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci - Assicurati presso la Sede dell'Intermediario.

A NORMA DEL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 SI PRECISA CHE:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

La periodicità del premio del presente contratto è ANNUALE.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.

Sul sito della compagnia www.gruppoitas.it è disponibile l'Area riservata ai Clienti nella quale consultare la propria posizione assicurativa.

Per accedervi è necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi mediante:

- il codice fiscale e il codice identificativo cliente (ID CONTRAENTE), riportato sul contratto sotto il numero polizza, o fornito dall'Agenzia di riferimento o in alternativa
- il codice fiscale e il numero di polizza.

Letto, accettato e sottoscritto il _____ 20__

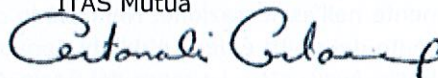
Fatto in 2 originali a Genova il 17.03.2022

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Antonakis Antoniou

Direttore Tecnico Impresa e RC

ITAS Mutua



Agli effetti dell'Art. 1341 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 8 - (Recesso in caso di sinistro); Art. 9 - (Deroga alla tacita proroga dell'assicurazione);

Art. 13 - (Frazionamento del premio); Art. 15 - (Inizio e termine della garanzia);

Art. 16 - (Limiti di indennizzo/Franchigia); Art. 18 - (Vincolo di solidarietà);

Art. 19 - (Persone non considerate terze); Art. 20 - (Rischi esclusi dall'assicurazione);

Art. 23 - (Garanzia agli eredi); Art. 24 - (Variazione numero Assicurati/regolazione premio)

Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il set informativo, costituito da DIP Danni, DIP aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario, a norma del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

Il Contraente